

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE E GESTIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
PER LE ESIGENZE DELL'ARPA UMBRIA**

(approvato con deliberazione del Direttore Generale. n.427 del 13/09/2023)

INDICE

I - Parte generale

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO
- ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 4 – CASI PARTICOLARI
- ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 8 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
- ART. 9 – LETTERA DI INVITO
- ART. 10 – GARANZIE
- ART. 11 – QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 13 – DURATA DEI CONTRATTI
- ART. 14 – SUBAPPALTO
- ART. 15 – CODICE UNICO GARA
- ART. 16 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA
- ART. 17 – CONTRIBUTO ANAC

Parte II – Servizi di architettura e di ingegneria

- ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Parte III – Appalti di lavori

- ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Parte IV – Disposizioni finali

- ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

I – PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e gestione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito Codice), salvo quanto normato in altri regolamenti, esemplificativamente alla materia della quantificazione e corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del medesimo Codice. Si applica

altresì agli appalti di lavori, per quanto non diversamente disciplinato nella parte specifica del presente regolamento e nelle norme statali e regionali.

2. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., degli altri provvedimenti in materia, per le parti non abrogate.
3. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'ARPA UMBRIA, applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. L'azione dell'ARPA UMBRIA si ispira ai principi fondamentali recati dagli artt. 1 ss. del Codice, con particolare riferimento all'orientamento al risultato e ad un approccio "value based" alla propria attività. Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile.
5. L'ARPA UMBRIA, nei limiti delle risorse disponibili, dà attuazione alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e promuove il ricorso alle procedure innovative di cui agli artt. 73 e seguenti del Codice.
6. Per le suddette esigenze di semplificazione, tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, l'azione dell'ARPA UMBRIA si informa a principi di sburocratizzazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice di cui al comma 1. A titolo esemplificativo, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.
7. Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili dall'ARPA UMBRIA alla luce di quanto disposto dal d.lgs. sopracitato.
8. Il presente regolamento salvaguarda i profili organizzativi e contabili propri dell'ordinamento dell'ARPA UMBRIA. A tale fine possono essere diramate circolari e linee guida attuative e interpretative del presente regolamento a cura della Direzione Amministrativa, che assume il ruolo di capofila interno di tutti gli adempimenti trasversali in materia (predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, adempimento di cui all'art. 1, comma 32 della l. 190/2012, implementazione sistema di qualificazione della stazione appaltante, ecc.), compreso quello di RASA attribuito al Servizio Provveditorato. Le linee guida riferite al D.Lgs. 50/2016, fino a loro aggiornamento, si intendono valide nei limiti di compatibilità con il presente regolamento.
9. Per quanto riguarda gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari statali, nonché il presente regolamento, in quanto applicabile.

10. Per la salvaguardia delle medesime specificità operative e organizzative, ogni indicazione regionale di natura trasversale in materia di acquisti di beni e servizi, non normativa, deve essere oggetto di specifica deliberazione del Direttore Generale che ne individui i limiti e le condizioni di applicabilità, in relazione alla natura e agli scopi dell'ARPA UMBRIA.
11. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale.
12. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione.
13. Le disposizioni del presente regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.
14. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIAO (sezione prevenzione della corruzione), del codice di comportamento, dei patti di integrità, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
15. Per quanto riguarda i lavori gli appalti di importo superiore a 500.000,00 euro iva esclusa, sono espletati dalla Centrale di Committenza individuata dalla Regione Umbria
16. L'acquisizione di beni e servizi compresi in convenzioni di soggetti aggregatori avviene attraverso l'adesione alle medesime.
17. Restano viceversa in capo all'ARPA UMBRIA e per essa alle competenti strutture, nei limiti di cui sopra, le seguenti attività:
 - programmazione triennale in conformità alla vigente normativa;
 - verifica fabbisogni e statistiche consumi;
 - rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza;
 - attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;
 - assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
 - procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga regionale, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;
 - emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, ddt e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;
 - gestione dei servizi interni a conduzione diretta;
 - controllo amministrativo servizi in appalto.
23. L'ARPA UMBRIA inoltre provvede, per quanto esperibili nell'ambito della propria competenza, a tutte le azioni di "spending review" previste dai provvedimenti normativi applicabili.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO

1. La richiesta e la progettazione dell'acquisizione si informano al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, nonché al criterio di ottimizzazione delle risorse.
2. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività procedura di selezione del contraente contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi è espletata dal Servizio Provveditorato in qualità di punto ordinante, ad eccezione dei servizi e forniture specifiche della Servizio Patrimonio che assume pertanto la responsabilità del progetto per quanto di rispettiva competenza, salva individuazione di responsabili di procedimento di fase (RdP), secondo quanto previsto dal Codice. Si applica l'allegato I.2 al Codice.
3. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio, che riporta al responsabile del procedimento di cui al comma 2. La funzione di DEC non è rifiutabile.
4. Il direttore dell'esecuzione (DEC) è il titolare della Struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all'interno della stessa. In ogni caso per le tipologie indicate all'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice la funzione di DEC è assunta dal Struttura diversa da quella del RUP.
5. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, tenendo conto che in tale caso il RUP in sede esecutiva coincide, di regola, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura viene individuata nell'ambito delle strutture elencate nei precedenti commi con i medesimi criteri.
6. ARPA UMBRIA garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, oltre agli incentivi di cui all'art. 45, adeguata formazione e copertura assicurativa a favore del RUP, del DEC e dei loro collaboratori.

ART. 3 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. Il divieto di affidamento al fornitore uscente non opera nel caso di preventivo avviso per manifestazione di interesse ovvero nel caso in cui l'affidamento ricada in una soglia diversa da quella del precedente tra quelle individuate nel presente regolamento o nel Codice.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1:
 - a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
 - b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze

- invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - d) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente.
2. Si applica l'art. 76 del Codice.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:
 - a) a mezzo mercato elettronico (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle eventuali convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.
2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:
 - a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.
3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi intellettuali o ad alta intensità di manodopera, mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Non si ricorre obbligatoriamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):
 - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
 - nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori alle soglie per l'affidamento diretto;

- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale e per quelle con importo inferiore ai 5.000,00 euro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
- 5. Il MEPA viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.
- 6. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.
- 7. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da Consip, laddove più favorevoli.

ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di € 140.000,00 (IVA esclusa) è svolta dalla Struttura competente per materia come sopra individuata all'art. 2, comma 1.
2. L'acquisizione è consentita con affidamento diretto da parte del Responsabile della Struttura deputata all'acquisizione, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie, anche tramite MEPA o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.
3. Il Responsabile della Struttura e/o del procedimento è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.
4. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione di scambio di corrispondenza, in via elettronica, salva eventuale stipula di scrittura privata.

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi oltre € 140.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata fissando i contenuti della lettera d'invito, il numero e gli operatori economici da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile. Nel caso in cui il firmatario della lettera invito sia il medesimo dirigente che dovrebbe adottare la determina a contrarre, la stessa, per economicità dell'azione amministrativa, può essere omessa.
2. Sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dal Servizio competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento,

preferenzialmente tramite MEPA o altra piattaforma elettronica e fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

3. Nelle procedure espletate su MEPA o altra piattaforma elettronica, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo non avviene in seduta pubblica in presenza.
4. Le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da apposita Commissione tecnica in possesso di specifiche competenze, nominata con nota del Responsabile della Struttura procedente o del responsabile del procedimento.
5. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per l'ARPA UMBRIA con il fornitore selezionato.
6. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Struttura competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

ART. 8 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto, secondo il principio di rotazione di cui all'art 49 D Lgs 36/2023, non contemplato, ai sensi del comma 4, per gli affidamenti inferiori fino al valore di € 140.000,00 per servizi e forniture ed € 150.000,00, per lavori.
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte dell'ARPA UMBRIA delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento è divulgato preventivamente, di regola, tramite il sito internet dell'ARPA UMBRIA allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; gli operatori economici che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati. Il presente comma non si applica alle acquisizioni di cui agli articoli 6 e 7 se non in via di applicazione volontaria ovvero in casi particolari come utilizzo di fondi comunitari o simili.

ART. 9 – LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito di cui all'art. 8 deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'acquisizione;
- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene o servizio richiesto;
- c) modalità di fornitura o di esecuzione;
- d) termini di pagamento;
- e) termini e modalità di consegna;
- f) eventuali garanzie richieste;

- g) eventuali costi di manutenzione;
- h) eventuali penalità;
- i) casi di grave inadempimento;
- j) importo a base della richiesta di offerta;
- k) criterio di aggiudicazione;
- l) richiesta di attestazione che il fornitore si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- m) termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente.

ART. 10 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione, nei termini di cui all'art. 53 del codice.

ART. 11 – QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle Strutture competenti come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 3. Si applica l'allegato II.14 del Codice.
2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione/collaudo del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione sul documento di trasporto o sulla copia della fattura e trasmesso al Responsabile per la liquidazione della fattura medesima o essere acquisita con altre forme semplificate incluso il silenzio assenso. Possono essere adottate circolari o linee guida interne per disciplinare l'effettuazione delle attività di cui al presente articolo.
3. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.
4. L'attestazione di regolare esecuzione deve essere trasmessa alla Struttura che ha espletato la procedura di affidamento ovvero, se diversa, alla Struttura titolare del capitolo di spesa per la conseguente liquidazione della fattura e, nel caso di

acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.

5. L'ARPA UMBRIA provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 13 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ARPA UMBRIA. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate.
2. Il contratto di appalto o fornitura può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato, per una durata e un importo non superiori a quanto previsto nel contratto originario.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ARPA UMBRIA e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 15 – CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente, individuata ai sensi dell'art. 13, comma 4, è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

ART. 16 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 17 – CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante ASL e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

PARTE II – SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

1. Per i servizi di architettura e di ingegneria si applicano i precedenti articoli del presente regolamento, nei limiti di compatibilità. I requisiti professionali sono stabiliti dall'art. 66 del Codice, cui si fa rinvio per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

PARTE III – APPALTI DI LAVORI

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

1. Per gli appalti di lavori si applicano i precedenti articoli del presente regolamento, nei limiti di compatibilità, elevando la soglia dell'affidamento diretto a 150.000,00 euro. I requisiti professionali delle imprese sono stabiliti dall'allegato II.12 del Codice, cui si fa rinvio per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'ARPA UMBRIA - sezione Bandi di gara e contratti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. E'abrogato il precedente regolamento approvato con provvedimento n.377 Del 30/10/2017
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento. L'esecuzione dei contratti derivanti dall'applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
